



**COMUNE DI ROCCA DI NETO**  
(Provincia di Crotone)

**SERVIZIO AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI**

**DETERMANZIONE N. 144 DEL 28/11/2023**

<b>OGGETTO</b>	<b>INDIZIONE E APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO, PROFILO ASSISTENTE SOCIALE (EX CATEGORIA GIURIDICA "D"), A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) PRESSO IL COMUNE DI ROCCA DI NETO, MEDIANTE STABILIZZAZIONE DI PERSONALE PRECARIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 75/2017, IN FORZA PRESSO I COMUNI DELL'AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DI CROTONE</b>
----------------	--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visti** gli artt. 183 - 169 - 152 comma 3 - 109 comma 2, 107 comma 2 e comma 3 lettera d) del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, che stabiliscono la competenza all'adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa, da parte dei Responsabili degli uffici e servizi;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 2 del 28.02.2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile ad interim del servizio Affari Generali - Demografici, nonché le competenze e funzioni dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta;

**Premesso che:**

- con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 04/07/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 04/07/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025;
- con delibera della Giunta Comunale n. 77 del 29/08/2023 di approvazione del Piano triennale di fabbisogno del personale 2023/2025;
- con delibera della Giunta Comunale 88 del 16.10.2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione relativo al triennio 2023/2025;

**Preso atto** che nel predetto PIAO, nella sezione 3.3 afferente al "piano triennale dei fabbisogni del personale", è stata prevista per l'anno 2023 l'assunzione, tra le altre, di n. 1 funzionario, profilo socio

assistenziale (ex categoria giuridica "D", profilo assistente sociale), a tempo indeterminato e a tempo parziale (24 ore settimanali);

**Visto** l'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 75/2017, per come modificato dalla Legge 25/02/2022 n. 15, ai sensi del quale: *“Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

- a) *risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;*
- b) *sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*
- c) *abbia maturato, al 31 dicembre 2023, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”;*

**Visto** l'articolo 1, comma 797, della L. n.178/2020, che così dispone: *“Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente: un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 [...]”;*

**Visti, ancora:**

- la legge 8 novembre 2000, n.328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e, in particolare, l'articolo 22, comma 4, secondo il quale le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito di cui all'articolo 8, comma3, letteraa), l'erogazione di specifiche prestazioni incluso il servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2018, con il quale è adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2018;

- il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, approvato con il decreto sopracitato, che declina come primo obiettivo quantitativo assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del Reddito di Inclusione di cui al d.lgs. n.147 del 2017;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, con il quale, alla luce della introduzione del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n.4 del 2019, sono fornite indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, non che è adottato il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2019;
- il comma 798, per cui entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n.328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso ambito, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente: a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito;
- il comma 799, secondo cui il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale sulla base dei prospetti di cui al comma 798 e viene assegnato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2021, n.15, con il quale sono stabilite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso;
- la legge n. 15 del 25 febbraio 2022, di conversione del decreto legislativo n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe") di modifica al 31/12/2023 del termine di cui all'art. 20, comma 1, lettera c del D.Lgs. 75/2017;

**Atteso** che il Comune di Rocca di Neto fa parte dell'Ambito Socio Assistenziale di Crotona, insieme ai comuni di Crotona (capofila), Isola di Capo Rizzuto, Cutro, Scandale, Belvedere Spinello, San Mauro Marchesato;

**Visti:**

- la legge n.23 del 05.12.2003 della Regione Calabria rubricata "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n.238/2000";
- la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Calabria afferente la realizzazione del sistema unico integrato di interventi in materia di servizi e politiche sociali ex L.R. 23/2003;
- la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali ex art. 30 D.Lgs. n.267/2000 sottoscritta il 20.04.2018 dai rappresentanti dei Comuni associati;
- il Piano sociale di zona del triennio 2021-2023;

**Tenuto conto** della giurisprudenza in materia di procedura di stabilizzazione e, in particolare del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che nella sentenza 5 giugno 2023, n. 406, ha rammentato che le procedure ex art. 20, d.lgs. 75/2017:

- non possono intendersi come conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, con il mantenimento delle condizioni in essere; si tratta, infatti, di ipotesi di

stabilizzazione del rapporto precario, che dà luogo, a seguito di superamento della selezione concorsuale, ad una nuova assunzione, rispetto alla quale l'esistenza di un contratto a tempo determinato costituisce un mero presupposto;

- l'inquadramento del personale da stabilizzare non può che avvenire nei livelli iniziali, atteso che la normativa non prevede la possibilità del riconoscimento della posizione giuridica maturata in posizione di lavoro a termine e che l'acquisizione di professionalità maturata nel rapporto di lavoro a tempo determinato dal personale beneficiario della stabilizzazione può consentire di derogare al principio costituzionale del concorso pubblico, ma non costituisce valido presupposto per la corresponsione di un trattamento superiore a quello previsto per il livello iniziale;
- pertanto, non ricorre la violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.

**Evidenziato** che i contratti di lavoro a tempo determinato per il servizio prestato negli uffici di staff del Sindaco di cui all'art. 90 del D.lgs. n. 267/2000 e i contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali di cui all'art. 110 dello stesso decreto legislativo sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 20, per espressa previsione del comma 7 dell'articolo medesimo;

**Viste** le Circolari n. 3 del 23.11.2017 e n.1 del 09.01.2018 con le quali il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha fornito gli indirizzi operativi in materia, precisando che, in presenza di personale in numero superiore a quello previsto dall'effettivo fabbisogno programmato, l'Ente ha la facoltà di fissare i criteri generali per definire l'ordine di assunzione a tempo indeterminato, dando, in ogni caso, priorità di assunzione al personale in servizio alla data di entrata in v.d.lgs. 75/2017 (22 giugno 2017);

**Accertato** sulla base delle nuove disposizioni legislative, per quanto attiene il possesso dei requisiti per poter effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato per gli Enti soggetti al patto di stabilità, che il Comune di Rocca di Neto:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 04/07/2023, ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/07/2023, ha approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2023, ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 29/08/2023, ha approvato il Piano del Fabbisogno di Personale per il triennio 2023/2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 16/10/2023, ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2023/2025;

**Atteso** che ai sensi del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, recante "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*" sono stati soppressi in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), i seguenti documenti:

- Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. n.165/2001;
- Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. n.190/2012;
- Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;

- Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

**Verificato** in riferimento al quadro normativo delineato dalla legislazione vigente in materia di assunzioni dipersonale, che questo Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio e che risultano rispettati i vincoli imposti dall'art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

**Precisato** che:

- detta procedura di stabilizzazione è finalizzata alla riduzione del ricorso a contratti a termine e alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, subordinatamente alla verifica delle condizioni e dei presupposti di legge e regolamentari in materia;
- la spesa per la copertura della stabilizzazione del suddetto personale è ammissibile a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (D6 - Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln, sviluppo servizi sociali; art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016), risorse di natura strutturale e certa a carattere permanente, per le finalità di potenziamento e sviluppo delle politiche sociali

**Considerato** che il D.L. n. 104 del 2020 (convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia») all'art. 57, comma 3 septies, dispone che *“a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento”*;

**Tenuto Conto** che, in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 34/bis del D.lgs. n. 165/2001 le pubbliche amministrazioni devono effettuare una preventiva richiesta alla struttura regionale preposta alla gestione degli esuberanti del personale pubblico per esperimento della mobilità obbligatoria per la verifica di eventuale personale in disponibilità inquadrato nella stessa categoria e profilo professionale;

**Dato atto** che con nota prot. 8922 del 08/11/2023, è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 - bis del D.Lgs. n.165/2001;

**Dato atto** che l'esito positivo della presente procedura è subordinato alla conclusione negativa della mobilità obbligatoria nei termini di legge (20 giorni);

**Considerato** che in data 20.04.2018 è stata sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, dai Sindaci dei comuni di ricompresi nell'Ambito Socio Assistenziale di Crotone (Comuni di Crotone, Rocca di Neto, Isola di Capo Rizzuto, Cutro, Scandale, Belvedere Spinello, San Mauro Marchesato) la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, con l'individuazione del Comune di Crotone quale ente capofila;

**Ravvisata** l'esigenza di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Funzionario, profilo Assistente Sociale (ex categoria giuridica "D"), a tempo indeterminato e a tempo parziale (24 ore settimanali) presso il Comune di Rocca di Neto, mediante stabilizzazione di personale precario con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del

D.lgs. n. 75/2017, in forza presso i comuni dell'Ambito Socio Assistenziale di Crotona;

**Preso atto** che l'indizione della presente procedura di stabilizzazione fa seguito ad un'attività di ricognizione di soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in servizio presso uno dei Comuni appartenenti all'Ambito Socio Assistenziale di Crotona, effettuata dal Comune capofila;

**Dato Atto** che con successiva determinazione verranno individuati i soggetti da assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale (24 ore settimanali) presso il Comune di Rocca di Neto;

**Visti:**

- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- l'Ordinamento Professionale e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti nel comparto Enti Locali;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Rocca di Neto;
- il DPR n. 487/1994 e s.m.i. (Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi);
- il D.P.C.M. n. 174/1994 e s.m.i. (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche);
- la L. n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (codice dell'amministrazione digitale);
- il D.L. n. 5/2012 e s.m.i. (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo);
- il DPR n. 445/2000 e s.m.i. (normativa in materia di documentazione amministrativa);
- il D.lgs. n. 198/06 e s.m.i. (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- il D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. ed il Regolamento UE 679//2016 in materia di protezione dei dati personali;
- il D.lgs. n. 33/2013 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

**DETERMINA**

- 1) **di indire** apposita selezione per la copertura di n. 1 posto di Funzionario, profilo Assistente Sociale (ex categoria giuridica "D"), a tempo indeterminato e a tempo parziale (24 ore settimanali) presso il Comune di Rocca di Neto, mediante stabilizzazione di personale precario con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017, in forza presso i comuni dell'Ambito Socio Assistenziale di Crotona;
- 2) **di approvare** l'Avviso pubblico finalizzato ad acquisire le domande di partecipazione alla procedura in oggetto che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) **di stabilire** che le domande di partecipazione dovranno pervenire, esclusivamente in modalità telematica, entro e non oltre il termine perentorio di **gg. 15 (quindici)**, decorrente dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul Portale Unico del Reclutamento ("InPA"), disponibile all'indirizzo internet <https://www.InPA.gov.it>.
- 4) **di pubblicare** il presente avviso pubblico sul Portale Unico del Reclutamento ("InPA"), disponibile all'indirizzo internet <https://www.InPA.gov.it> e sul sito istituzionale dell'Ente in Amministrazione Trasparente alla sezione «Bandi e Concorsi»;
- 5) **di dare atto** che l'esito della presente procedura e le conseguenti assunzioni vengono condizionate

alla conclusione negativa della mobilità obbligatoria ex art. 34-bis D. Lgs. n. 165/2001;

- 6) **di dare atto** che la spesa per la copertura della stabilizzazione del suddetto personale è ammissibile a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (D6 - Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln, sviluppo servizi sociali; art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016), risorse di natura strutturale e certa a carattere permanente;
- 7) **di nominare** la Commissione Tecnica composta dal Segretario comunale (Dr.ssa Michela Irene Cortese) con funzioni di presidente; dal Responsabile del Servizio LL.PP. (Ing. Sebastiano Rocca) e dal Responsabile del Servizio Affari Generali, nel cui ambito ricadono i Servizi politiche sociali (Dr. Pietro Paolo Brasacchio);
- 8) **di attestare** la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2020;
- 9) **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- 10) **di rendere noto** che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è la Dott. Pietro Paolo Brasacchio;
- 11) **di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis, della L. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9, lettera e) della L. 190/2012 dell'insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento.

Il Funzionario Responsabile del Servizio  
Dr. Pietro Paolo Brasacchio

---

#### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n. 918/2023**

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio-on-line di questo Comune (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 28/11/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Rocca di Neto, 28/11/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Dr. Pietro Paolo Brasacchio